



Dalla Segreteria Nazionale

Pena Pecuniaria: il TAR accoglie il ricorso SIAP

La giustizia amministrativa, com'è noto, ha tempi e iter lunghi per i quali sovente la tentazione di lasciar correre è decisamente forte. Le buone azioni legali però alla fine, portano ai risultati auspicati, all'affermazione dei diritti.


Il nostro consulente legale Avv. Anna Gigante, dello Studio Piccozzi&Morigi, ci ha comunicato che relativamente ad un ricorso presentato nel 2010 “ ... la pratica davanti al TAR Roma – RG6103/2010 trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio u.s., comunico Vostro tramite, quanto segue. In data odierna ho ricevuto, a mezzo pec, comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito/pubblicazione della pronunciata sentenza, in allegato alla presente, che *in pieno accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato (pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo) ed ha altresì condannato l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di 1500,00 in favore del ricorrente a titolo di spese di lite*. Raramente la P.A. viene condannata alle spese di lite”.

Nelle pagine successive la sentenza in argomento.



Publicato il 01/07/2020

N. 07485/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06103/2010 REG.RIC.

 Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6103 del 2010, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Fermi, 15;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione della pena pecuniaria nella misura del 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il dott. Roberto Vitanza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il  , è stato sanzionato, prima con la pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio, poi, a seguito del parziale accoglimento del ricorso gerarchico, con la sanzione di 1/30 dello stipendio per aver smarrito il documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Interno (tessera AT).

Lo stesso ha presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Alla udienza del 29 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per l'assorbente secondo motivo di ricorso.

Risulta, infatti dagli atti di causa e l'amministrazione resistente non lo ha contestato, che il ricorrente si è fatto spedire il documento in questione con raccomandata a/r assicurata.

Risulta altresì che il plico è stato consegnato al reparto del ricorrente e, segnatamente, all'ispettore della Polizia di Stato , addetto al ritiro della corrispondenza che lo ha, poi, depositato nella cassetta postale del ricorrente.

Lo stesso, però, non ha rinvenuto la raccomandata nella cassetta postale.

Da qui la contestazione disciplinare.

Ora, risulta per tabulas, che la mancata consegna del documento, certamente pervenuto al reparto e tracciato quale raccomandata assicurata è andato smarrito per esclusiva responsabilità dell'amministrazione, che non ha provveduto alla personale consegna del plico al destinatario, limitandosi ad imbucarlo nella cassetta postale del ricorrente, ma, ivi, non reperito dal predetto.

Con l'accettazione del plico sorge, in capo alla amministrazione, un dovere per

l'esatto adempimento dell'obbligazione volontariamente assunta e che consiste nella consegna della raccomandata al diretto interessato.

Ne consegue che nessuna responsabilità può essere mossa al ricorrente nello smarrimento del documento, che ha provveduto alla spedizione del predetto con raccomandata assicurata, la quale consente di rintracciare, come è risultato dagli atti, la persona cui è stata consegnata.

In altre parole emerge dal dato fattuale, così come ricostruito in atti, la diligenza del bonus pater familias, utilizzata dal ricorrente, cui non possono essere imputati evidenti disservizi organizzativi della p.a.

Diversamente opinando la sanzione adottata nei confronti del ricorrente verrebbe imputata al predetto a titolo di responsabilità oggettiva che, come è noto, costituisce una ipotesi eccezionale, ammessa nelle sole ipotesi specificatamente previste per la prevalenza degli interessi sociali coinvolti, evenienza questa che non ricorre nel caso di specie.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che complessivamente quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre iva, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente



N. 06103/2010 REG.RIC.

Laura Marzano, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO